



Prot. 234752 del
27/11/2024

/NC

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
- Ufficio Amministrazione -

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

OGGETTO: **Cap. 4273/15** – Attività delle prestazioni professionali di Referente Sanitario Unico presso il Poliambulatorio del Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza di Genova.

IL COMANDANTE DELL'ENTE

- VISTO** il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- VISTO** il D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 “Regolamento recante il Capitolato generale d’oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023);
- VISTI:** l’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 riguardante la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi:
- gli artt. 14 e 48 del D. Lgs. 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;
 - l’art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]”;
 - l’art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure “ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”
 - l’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la determinazione ANAC 5 marzo 2008, n. 3 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
 - l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
 - l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00 e,

sino al sotto soglia;

- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Delibere 27 luglio 2022, n. 371 e 11 gennaio 2017, n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in base alle quali il Codice identificativo di gara è richiesto a cura del Responsabile del procedimento prima della procedura di individuazione del contraente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di "amministrazione trasparente";

RITENUTO che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023, le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",

VISTO l'art. 7 comma 6 del D.lgs. n.165 del 2001, secondo il quale per specifiche esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali [...] a esperti di comprovata specializzazione;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la determinazione n. 56974 in data 21 febbraio 2017 del Comandante Generale;

VISTO il D.D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

VISTA la circolare n. 121093/60/3^ in data 14/4/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

VISTO la circolare 11435/2023 datata 16/01/2023 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione avente per oggetto "Le fasi delle procedure di approvvigionamento negli acquisti sotto soglia comunitaria";

VISTA la determinazione n. 253634 in data 31 agosto 2023 "Provvedimento del Comandante Generale attributivo di competenze";

VISTO l'art. 1 comma 130 della L. 145 del 30/12/2018 con la quale è stata innalzata la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al ME.PA. da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per le forniture di beni e l'acquisto di servizi;

RITENUTO ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, si può concedere all'affidamento diretto di servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori a € 140.000,00;

CONSIDERATO che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo dell'affidamento è inferiore a € 140.000,00 e pertanto questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/202, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione in oggetto;

- VISTA la circolare del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali n. 264629, datata 19 ottobre 2020, recante “Istruzioni per la trattazione della corrispondenza della Guardia di Finanza;
- VISTA la Circolare 295016/2018 datata 08/10/2018 la quale al punto 4. in ordine ai contratti di convenzionamento da stipulare con i professionisti sanitari, sarà possibile, ove ritenuto opportuno in relazione alla complessità delle strutture prevedere la (nuova) figura del “Referente Sanitario Unico” che, muovendosi nel solco dei compiti sin qui svolti dal Coordinatore, senza avere funzione di natura direttiva o dirigenziale, avrà il ruolo di interfaccia tecnica fra i diversi medici convenzionati e l’Amministrazione;
- VISTA la nota prot. 219138 datata 06/11/2024 del Comando Regionale Liguria / Ufficio Sanitario con la quale si rappresenta che il 30/11/2024 scadrà il contratto relativo l’incarico in oggetto e che, pertanto - al fine di garantire continuità di coordinamento e di relazione fra i diversi medici convenzionati e l’Amministrazione - considerato l’operato posto in essere dall’attuale Referente Sanitario Unico Dott. Danovaro Lorenzo, che possiede una profonda conoscenza della realtà sanitaria locale e un ricco patrimonio di esperienze professionali, viene richiesto di rinnovare l’incarico al citato professionista;
- CONSIDERATO che le disposizioni emanate dal Comando Generale – Direzione di Sanità – Servizio Sanitario, con nota 295016 del 2018, stabiliscono che: *“in ordine ai contratti di convenzionamento da stipulare con i professionisti sanitari, sarà possibile, ove ritenuto opportuno, in relazione alla complessità delle strutture, prevedere la figura del Referente Sanitario Unico che, [...] senza avere una funzione di natura direttiva o dirigenziale, avrà il ruolo di interfaccia tecnica fra i diversi medici convenzionati e l’amministrazione”*;
- VALUTATA la complessità della struttura del Poliambulatorio incardinato presso l’Ufficio Sanitario del Comando Regionale Liguria, che rende opportuna la presenza del Referente Sanitario Unico quale figura prevista dal piano sanitario triennale (che svolge il ruolo di interfaccia tecnica tra i medici convenzionati del Poliambulatorio del Corpo e l’Amministrazione, deputato a fronteggiare eventuali criticità che dovessero emergere nella gestione del Poliambulatorio stesso, senza funzione di natura direttiva o dirigenziale, in quanto riferisce al Dirigente Sanitario e ne segue le direttive);
- VISTA la deliberazione n. 88/2023/PAR della Corte dei Conti Lazio - la quale è intervenuta in merito al conferimento di incarichi al personale in quiescenza, di cui al comma 9 dell’art.5 del DL 95/2012, convertito dalla legge 135/2021 e del comma 16 *ter* dell’art.53 del dlgs 165/2001 - osservando, per quanto concerne gli incarichi di cui al citato DL, che *“la tassatività delle fattispecie vietate, dunque, fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge. Se il divieto riguarda l’attività di studio e quella di consulenza, infatti, può ritenersi consentita quella di assistenza [...] per le motivazioni esposte, deve, quindi, concludersi che gli incarichi riferibili alle attività di assistenza devono essere non assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata: “incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi di governo”*;

CONSIDERATO dunque, in ragione di quanto esposto, che la figura del Referente Sanitario Unico per il Poliambulatorio sia caratterizzata dall'assenza dei requisiti tipici delle attività di tipo dirigenziale (in ragione, fondamentalmente, della mancanza del peculiare requisito del "potere decisionale") e di quelle consulenziali (considerata la mancata richiesta di erogazione di prestazioni/competenze specialistiche) e che, quindi, la prestazione lavorativa dallo stesso resa non possa essere annoverata nell'alveo delle fattispecie tassativamente vietate di cui all'art. 5, comma 9, del DL 95/2012;

RITENUTO, per contro, che la prestazione da affidare al dr. Danovaro, concretizzandosi in un'attività di referente del Capo Ufficio Sanitario, possa sicuramente presentare le caratteristiche di assistenza e supporto, fornito continuativamente e a 360 gradi con riferimento a tutte le prestazioni rese dai medici contrattualizzati per il Poliambulatorio alla sede, nei confronti del Dirigente designato nell'ambito del Corpo (Cap. Rocco Sciaraffa);

VISTA la nota prot. 220066/2024 datata 07/11/2024 del Reparto in intestazione / Ufficio Logistico / Sezione Commissariato e Armamento con la quale si prende atto dell'esigenza succitata e si richiede di valutare l'opportunità di autorizzare la spesa in parola, non rientrando tra quelle indicate nel DPF del corrente esercizio finanziario;

VISTA la nota prot. 223165/2024 datata 12/11/2024 del Comando Regionale Liguria / Ufficio Programmazione, Pianificazione e Controllo / Sezione Pianificazione e Programmazione con la quale si autorizza l'avvio dell'iter amministrativo;

VISTA l'esigenza alla spesa rappresentata con prot. 225091 in data 14/11/2024 con la scheda di impegno nr. 117 redatta dall'Ufficio Logistico / Sezione Commissariato e Armamento / Drappello Commissariato alla sede, con RDA: GE052PPC2024534774;

NELLE MORE dell'esito regolare dei controlli ex. art. 94 e ss. Del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che la prestazione in oggetto rientra nelle iniziative assunte dal Corpo finalizzate al benessere del personale;

VISTO il regolamento interno adottato dalla Stazione Appaltante prot. 200575 del 10/10/2024 per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il disposto dell'art.49 comma 6 del D.lgs. 36/2023 "*è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*";

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, in primo luogo per il suo valore distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice deontologico del Corpo e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al R.U.P., agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione della procedura sopra richiamata;

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e incaricare il professionista Dott. Danovaro Lorenzo, nato a Genova (GE), il 12/06/1950 e residente in Genova (GE), Viale Nazario Sauro, n. 2, int. 3 – C.F.: DNVLNZ50H12D969R – P.IVA: 02915070995 per l'affidamento dell'incarico professionale di Referente Sanitario Unico presso il Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza, per il periodo 01/12/2024 – 30/11/2025;
2. di imputare la spesa complessiva di **euro 3.500,00**, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali sul capitolo di bilancio 4273/15 per l'intero periodo 01/12/2024 – 30/11/2025;
3. di attestare, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al cap. 4230/15 – 4264/15 – 4273/15 importo euro 4.950,00, di cui alla nota prot. nr. 175963/2024 datata 11/06/202 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Sanità – Servizio Sanitario con la quale si autorizza il convenzionamento pluriennale per le consulenze specialistiche richieste;
4. ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, di confermare quale Responsabile Unico di Progetto E Direttore dell'esecuzione contrattuale, il Cap. Marco Pompei e di incaricare lo stesso di acquisire il CIG;
5. ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 37 del D.M. n. 181/2014, di nominare quale Responsabile dell'esecuzione contrattuale (REC), il M.O. Urbano Raffaele, in forza presso il Comando Regionale Liguria / Sezione Poliambulatorio, il quale provvederà a fornire l'attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto;
6. di stabilire che l'operatore economico è esonerato dalla costituzione della garanzia definitiva, prevista dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione dell'esiguo valore economico della stessa;
7. di autorizzare a stipulare il contratto, a pena di nullità, mediante lettera di ordinazione;
8. di disporre di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
9. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore del Dott. Danovaro Lorenzo su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010. Il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ovvero, se successiva dalla data di presentazione della fattura. E' fatto salvo diverso maggior termine da disporsi contrattualmente. La liquidazione delle fatture di importo superiore ad euro 5.000,00 è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008;
10. di disporre che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Corpo, nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, secondo la normativa vigente.

11. che la presente autorizzazione venga conservata quale documento informatico:

- nel sistema di memorizzazione del protocollo informatico della Guardia di Finanza;
- nella cartella condivisa denominata “ATTI AMMINISTRATIVI E DECRETI”;
- su apposita cartella di rete denominata “Registro atti amministrativi e decreti”
allocata su file server centralizzato a disposizione dell’Ente

Genova, data della firma

F.to digitalmente
IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Massimiliano Pucciarelli)

Per presa visione:
F.to digitalmente
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Lorenzo Mazzei)

AL CAP. MARCO POMPEI (S165873@GPEC.LEGAL)

AL M.O. URBANO RAFFAELE (R105524@GPEC.LEGAL)